

ALLEGATO
ALL'ATTO COSTITUTIVO

Numero 1015
Serie 3
04 SET. 2025
Del
Natura del contratto:



STATUTO
Ente Manifestazioni Caramanico Terme

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione senza scopo di lucro denominata **Ente Manifestazioni Caramanico Terme ETS** (Ente del Terzo Settore). L'Associazione si impegna a effettuare l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e operative.

La sede principale è stabilita in Caramanico Terme (PE), Corso G. Bernardi 30. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato secondo quanto previsto dallo statuto.

ART. 2 - SCOPI

L'Associazione "Ente Manifestazioni Caramanico Terme ETS", senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), attraverso lo svolgimento esclusivo o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali (lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- interventi di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f);
- educazione, istruzione e formazione professionale (lett. d).

In particolare, l'Associazione:

- Organizza eventi culturali e artistici, con particolare attenzione allo spettacolo dal vivo, come concerti, festival, rassegne, conferenze, convegni e mostre;
- Promuove attività che valorizzano il territorio di Caramanico Terme e aree limitrofe, generando impatto culturale, turistico, economico e sociale;
- Collabora con Enti ed Associazioni che perseguono gli stessi scopi statuari valorizzandone la storia e promuovendone le attività, anche attraverso iniziative condivise;
- Favorisce l'inclusione e la coesione sociale attraverso corsi, laboratori, pubblicazioni e attività educative;
- Promuove iniziative editoriali, anche in formato video, multimediale e digitale, su qualsiasi supporto tecnologico;
- Cura la collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni e istituzioni culturali, in ambito nazionale e internazionale;
- Sviluppa progetti che incoraggiano la partecipazione attiva alla vita culturale e turistica del territorio.

Attività diverse

L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle principali, nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente e come risulterà dal bilancio.

Principi economici

L'Associazione non persegue finalità lucrative. Può compiere tutte le operazioni, anche di natura economica e finanziaria, ritenute utili al raggiungimento dei propri fini, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività principali e coerenti con i limiti di legge. Eventuali avanzzi di gestione non possono essere distribuiti, neanche in forma indiretta, ma reinvestiti nelle attività istituzionali, salvo diversa disposizione di legge.

ART. 3 - SOCI

Possono essere soci dell'Associazione:

- le persone fisiche;
- gli enti del Terzo Settore e altri enti senza scopo di lucro;
- **gli enti pubblici**, tra cui Comuni, che condividano le finalità dell'Associazione, nel rispetto delle normative vigenti.

I soci si distinguono in:

- **Associati fondatori**
Sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Hanno tutti i diritti e doveri previsti dal presente statuto.
- **Associati ordinari**
Sono persone fisiche o giuridiche che partecipano stabilmente alle attività dell'Associazione, contribuendo alla realizzazione delle sue finalità istituzionali.
- **Associati sostenitori**
Sono coloro che, pur non partecipando attivamente alla vita associativa, sostengono economicamente l'Associazione o promuovono le sue attività. Possono essere persone fisiche, giuridiche, enti del Terzo Settore o enti pubblici.
- **Associati enti pubblici**

Gli enti pubblici possono aderire come associati sostenitori o ordinari, **senza esercitare il diritto di voto né detenere la maggioranza degli associati**, in conformità con l'art. 32, comma 7, del D.lgs. 117/2017.

In particolare:

- o Non possono esercitare **controllo, posizione dominante**, né influire sulla gestione o sugli organi dell'Associazione;
- o Non possono ricoprire cariche negli organi di amministrazione o controllo;
- o Possono partecipare alle Assemblee **senza diritto di voto**, con funzione consultiva.

Ammissione degli associati:

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda motivata. Il diniego deve essere motivato e comunicato per iscritto entro 30 giorni. Contro il diniego è ammesso ricorso all'Assemblea.

Diritti e doveri degli associati:

Tutti gli associati (esclusi gli enti pubblici) godono di uguali diritti, compreso il diritto di voto in Assemblea e la possibilità di candidarsi per cariche sociali, secondo quanto previsto dallo statuto.

Ogni associato è tenuto al versamento della quota associativa annuale e al rispetto dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

Perdita della qualifica di associato:

La qualifica di associato si perde per:

[Handwritten signatures and notes on the right margin:]
Capitolo
lecco
DDB
Sbretti
Purpur
Ala
da

- Recesso volontario;
- Decadenza (perdita dei requisiti);
- Esclusione deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo;
- Decesso (per persone fisiche) o estinzione (per enti).

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione.

Patrimonio e diritti sullo stesso:

Gli associati non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione, nemmeno in caso di scioglimento, recesso o esclusione.

ART. 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Patrimonio iniziale

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 1000 (mille) pari al totale delle Quote Iniziali versate dagli Associati Fondatori.

2. Entrate

L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli Associati pubblici e privati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese erogazioni liberali, le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

3. Quota iniziale e quota annuale

L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

4. Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto e ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

5 - Divieto di distribuzione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI degli ASSOCIATI

1. Diritti degli Associati:

- **Associati Fondatori:**
 - o Partecipare con diritto di voto alle assemblee;
 - o Eleggere e poter essere eletti negli organi sociali;
 - o Proporre iniziative e progetti;
 - o Accedere a tutte le informazioni e documenti associativi.
- **Associati Ordinari:**
 - o Partecipare con diritto di voto alle assemblee;
 - o Essere eletti negli organi sociali;



- o Partecipare attivamente alle attività associative.
- **Associati Sostenitori:**
 - o Partecipare alle assemblee senza diritto di voto;
 - o Essere informati sulle attività e sui progetti;
 - o Contribuire economicamente al sostegno dell'Associazione.
- **Associati Enti Pubblici:**
 - o Partecipare alle assemblee senza diritto di voto;
 - o Collaborare con l'Associazione nell'ambito delle proprie competenze;
 - o Proporre e supportare iniziative di interesse pubblico.

2. Doveri degli Associati:

- **Associati Fondatori:**
 - o Rispettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi;
 - o Versare la quota associativa annuale;
 - o Partecipare attivamente alla vita dell'Associazione.
- **Associati Ordinari:**
 - o Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le decisioni degli organi sociali;
 - o Versare la quota associativa annuale;
 - o Promuovere gli scopi e le attività associative.
- **Associati Sostenitori:**
 - o Fornire il contributo economico stabilito;
 - o Rispettare lo Statuto;
 - o Collaborare, ove possibile, al raggiungimento degli scopi associativi.
- **Associati Enti Pubblici:**
 - o Collaborare nel rispetto delle competenze istituzionali;
 - o Sostenere le iniziative condivise;
 - o Rispettare lo Statuto e le disposizioni associative.

ART. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente;
- il Sindaco Revisore, se nominato.

Tutte le cariche sociali restano in carica fino alla nomina dei rispettivi successori.

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, fatta eccezione per le attività diverse previste dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017, nel rispetto della normativa vigente sugli Enti del Terzo Settore (ETS).

ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano e deliberante dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in sua assenza o su sua delega, dal Vice Presidente, se nominato, oppure da almeno un terzo dei soci. Deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il primo quadrimestre, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo. A tal fine, qualora nominato, l'Assemblea può essere convocata anche dal Sindaco Revisore dei conti.

Ad ogni socio spetta un voto.

All'Assemblea compete il potere di:

- a) definire le linee generali di condotta e indirizzo dell'Associazione;
- b) approvare annualmente il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo e i programmi di attività;
- c) eleggere e revocare il Presidente, il Vice Presidente (se nominato) e, qualora previsto dalla legge, il Sindaco Revisore dei conti;
- d) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità;
- f) modificare o rinnovare lo Statuto;
- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e determinare le modalità di devoluzione del patrimonio;
- h) decidere su ogni altra questione ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi sociali;
- i) deliberare l'esclusione dei soci nei casi previsti dallo Statuto;
- j) deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- k) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote sociali annuali.



La convocazione dell'Assemblea deve avvenire mediante comunicazione scritta, trasmessa a mezzo raccomandata, posta elettronica o altri mezzi idonei, almeno otto giorni prima della data fissata. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno e indicare la data di prima e seconda convocazione. La comunicazione sarà inviata all'ultimo recapito comunicato dal socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà dei soci e sono approvate a maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti e sono adottate a maggioranza semplice.

Handwritten signature: DWP AGI loco Gpico

Handwritten signature: R.

Handwritten signature: O'Gale, D. S. Benetti

Handwritten signature: Redfern D. S. Benetti

Le modifiche statutarie richiedono la presenza di almeno i tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nel rispetto dei quorum stabiliti dal Codice del Terzo Settore.

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio richiedono il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Ogni socio ha diritto a un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio munito di delega scritta, fino a un massimo di due deleghe per ciascun rappresentante.

Le persone giuridiche socie sono rappresentate in Assemblea dal loro legale rappresentante o da un delegato munito di delega scritta.

Il Presidente, o un soggetto da lui incaricato, redige il verbale delle sedute assembleari, che viene conservato negli appositi registri.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato, in sede di atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea, secondo le modalità da essa stabilite. La durata in carica del Consiglio Direttivo è di tre anni, salvo diversa determinazione dell'Assemblea, ed è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea, anche tra persone non socie.

I membri eletti devono, entro trenta giorni dalla nomina, richiedere l'annotazione al Registro Nazionale del Terzo Settore, fornendo nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e indicando chi tra loro ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, su sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto e conservato apposito verbale. È prevista la possibilità di riunirsi in presenza o a distanza con mezzi telematici come videoconferenza ecc..

I membri del Consiglio Direttivo sono soggetti agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dal Decreto Legislativo 117/2017. Ogni variazione nella composizione del Consiglio deve essere comunicata tempestivamente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Al Consiglio Direttivo competono i seguenti compiti:

- Predisporre il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo, i programmi di attività e le relazioni sull'attività svolta;
- Proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote sociali annuali;
- Deliberare, se necessario, l'apertura di sedi operative;
- Valutare le proposte di ammissione di nuovi soci da sottoporre all'Assemblea;
- Gestire tutte le questioni operative e gestionali delegate dall'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.

ART. 9 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente è nominato nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea. La durata della carica è di tre anni ed è rinnovabile. Il Presidente agisce nel rispetto delle indicazioni e delle deleghe conferite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, di cui è anche presidente. Egli rappresenta legalmente l'Associazione, anche in giudizio.

Al Presidente spettano i compiti necessari per il conseguimento degli scopi dell'Associazione; a tal fine, egli:

- Presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo, i programmi di attività e le relazioni sull'attività svolta;
- Svolge le funzioni di tesoriere oppure nomina, anche tra persone non socie, un soggetto incaricato di tali funzioni, restando responsabile davanti ai soci del corretto utilizzo delle risorse finanziarie;
- Cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese;
- Provvede alla tenuta della contabilità e alla conservazione del patrimonio dell'Associazione.

Il Presidente è altresì responsabile di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (ETS), con particolare riferimento agli obblighi di trasparenza, pubblicità e rendicontazione sociale previsti dalla legge.

Il Vice Presidente viene scelto dal Presidente tra i membri dell'Assemblea o tra i componenti del Consiglio Direttivo. La sua durata in carica è pari a quella del Presidente.

Il Vice Presidente svolge le proprie funzioni in sostituzione del Presidente, sia in virtù di delega che in caso di vacanza della carica presidenziale.

In caso di vacanza del Presidente, il Vice Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro 60 giorni per procedere alla nuova elezione.

ART. 10 - IL DIRETTORE ARTISTICO

Il Consiglio Direttivo può nominare, tra i soci o soggetti esterni, un Direttore Artistico dell'Associazione.

Tale figura ha il compito di proporre la linea artistica e culturale degli eventi e delle iniziative promosse dall'Associazione, nel rispetto delle finalità statutarie.

Le proposte del Direttore Artistico sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo, che valuta la coerenza con gli obiettivi associativi, la sostenibilità organizzativa ed economica delle attività proposte.

Il Direttore Artistico può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, quando si discutono tematiche attinenti al proprio ambito di competenza.

Il Consiglio Direttivo può revocare in qualsiasi momento l'incarico, con deliberazione motivata.

ART. 11 – LAVORATORI DELL'ASSOCIAZIONE

I lavoratori dell'Associazione, qualora presenti, hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali applicabili, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 81/2015 e successive modifiche.

La differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti non potrà superare il rapporto di uno a otto, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda, come stabilito dall'art. 16 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione è tenuta a rendicontare tale situazione nel proprio bilancio, in conformità con quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017.

ART. 12 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre, di norma, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione è tenuta a redigere e approvare annualmente il bilancio di esercizio, che deve comprendere:

- lo stato patrimoniale;

- Qualora l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a quanto stabilito all'art.13 comma 2 del Codice Terzo Settore, potrà redigere il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa. I bilanci devono essere redatti utilizzando la modulistica prevista per gli Enti del Terzo Settore, definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Nel bilancio deve essere chiaramente documentato il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione, in ottemperanza all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, deve redigere il bilancio secondo i criteri previsti e, se obbligatorio, anche il bilancio sociale, conformemente all'art. 14 dello stesso decreto.

- il bilancio di esercizio;
- il bilancio sociale, se dovuto;
- l'elenco degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti agli amministratori, dirigenti o associati, nel caso in cui tali importi superino i 100.000 euro.

Nel caso in cui l'Associazione superi i 100.000 euro annui di ricavi, rendite, proventi o entrate, dovrà comunque pubblicare e mantenere aggiornate sul proprio sito web e/o presso la bacheca della propria sede, le informazioni relative a emolumenti, compensi o corrispettivi corrisposti ai membri degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Il Sindaco Revisore, se nominato, esercita le funzioni previste dagli articoli 30 e 31 del D.lgs. 117/2017. In particolare, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione.

- il potere di revisione e ispezione contabile;
- il diritto di esaminare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- la presentazione all'Assemblea di una relazione finanziaria sulla gestione conclusa;
- lo svolgimento di tutte le altre attività previste dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

ART. 14 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Il parere dovrà essere rilasciato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, che l'Associazione è tenuta a inviare all'Ufficio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Trascorso tale termine senza espressione di parere, questo si intenderà positivamente reso.

Qualsiasi atto di devoluzione del patrimonio residuo effettuato senza o in difformità dal suddetto parere sarà considerato nullo. Tutto ciò in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

ART. 15 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni non riconosciute, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.



never his brother.

R
 Prof. Dr. Benetti. ~~2~~
 Der Adm. der Gef. d. B.
 B.